



Circolare periodica fiscale

CIRCOLARE INFORMATIVA NOVEMBRE 2024

Con la presente circolare periodica mensile si riportano le principali novità del periodo. In particolare si approfondiscono le novità introdotte dalla riforma del sistema sanzionatorio per imposte dirette e Iva.

Si fornisce infine utile scadenziario dei principali adempimenti del mese di novembre 2024.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

Sommario

NOTIZIE IN SINTESI.....	3
RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PER IMPOSTE DIRETTE E IVA	5
NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI.....	10
SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE MICRO E PMI.....	11
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024	13



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

NOTIZIE IN SINTESI

PROROGA RIVALUTAZIONE QUOTE E TERRENI

- Con la L. 143/2024, di conversione del D.L. 113/2024, è stata prevista la proroga al 30.11.2024 della possibilità di rivalutare terreni, agricoli e edificabili, e partecipazioni, anche se in mercati regolamentati, detenuti da persone fisiche, società semplici ed enti commerciali al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa.
- L'aver rivalutato i beni in passato consente di scomputare l'imposta già pagata, permettendo così di ridurre quella dovuta; tuttavia, è necessario che il bene oggetto di rivalutazione sia quello già oggetto della precedente rivalutazione.

DELEGA UNICA AI SERVIZI DI ENTRATE E RISCOSSIONE

- Con il provvedimento n. 375356/2024 l'Agenzia delle Entrate ha definito la delega unica agli intermediari per l'utilizzo dei servizi online dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, prevista dal D.Lgs. 1/2024.
- La delega può essere conferita al massimo a 2 intermediari e, indipendentemente dalla data in cui viene conferita, scade il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è rilasciata.

DEFINIZIONI DI CREDITI D'IMPOSTA INESISTENTI E NON SPETTANTI

- La Cassazione, nella sentenza 17.09.2024, n. 25018, ha stabilito che le nuove definizioni dei crediti d'imposta inesistenti e non spettanti introdotte dal D.Lgs. 87/2024 hanno valenza retroattiva, in quanto hanno natura interpretativa. Di conseguenza, la distinzione non solo si applicherà da subito in ambito penale e amministrativo, ma avrà anche impatti ai fini accertativi.

PROROGA PER IL CIN AL 2025

- Il Ministero del Turismo ha comunicato che l'obbligo di dotarsi del codice identificativo nazionale (CIN) per gli affitti brevi è prorogato al 1.01.2025. La proroga ha il fine di allineare con un termine unico tutte le scadenze a cui erano sottoposti gli utenti, a seconda del possesso del nuovo o del vecchio codice.

RIVERSAMENTO CREDITI RICERCA E SVILUPPO

- Entro il 31.10.2024 i soggetti interessati potranno sanare, volontariamente, le indebite compensazioni di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativi al periodo 2015-2019, versando solo l'importo del credito fruito e non anche le sanzioni e gli interessi

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSI CONTRIBUTI ED EVASIONE

- L'Inps ha fornito indicazioni in merito alle modifiche sul sistema sanzionatorio previste dal D.L. 19/2024. In particolare, è stato chiarito che il ravvedimento operoso in caso di mancato pagamento dei contributi è consentito ai soggetti che versano spontaneamente entro 120 giorni in unica soluzione. Tuttavia, è possibile eseguire più versamenti nell'arco temporale intercorrente dalla scadenza al momento del pagamento, ma non è consentito il versamento rateale.

PROCESSO VERBALE DIGITALE

- L'Agenzia delle Entrate ha definito, oltre alle modalità operative per la firma digitale dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attività controllo, anche le modalità di consegna del documento informatico nel caso in cui il contribuente o il suo delegato non sia in possesso di Pec registrata.
- Le procedure si differenziano a seconda che il contribuente o il suo delegato decidano di utilizzare la firma digitale, l'opzione della firma mista (analogica e digitale) o non sia dotato o rifiuti la firma digitale.

ISTITUZIONE LIBRO SOCI PER DEMATERIALIZZAZIONE PMI SRL

- Il Cndcec, con il documento di ricerca "Le S.r.l. PMI: deroghe al diritto societario e novità introdotte dalla legge Capitale", ha precisato che le S.r.l. PMI che decidono di avvalersi della dematerializzazione delle proprie quote tornano a essere soggette all'obbligo di istituire il libro soci in cui, per le quote di partecipazioni emesse in forma diversa da quella scritturale, dovranno essere indicati il nome dei soci, la partecipazione spettante, i versamenti fatti e le eventuali variazioni delle persone.
- Per le quote emesse in forma scritturale, la società dovrà aggiornare il libro entro 30 giorni dal trasferimento.



DOMICILIO DIGITALE SPECIALE

- Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 379575/2024 definisce le regole per indicare, variare e revocare il domicilio digitale speciale, ossia l'indirizzo di posta elettronica certificata dove persone fisiche, professionisti e altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in Albi, elenchi o registri professionali o nel Registro delle imprese, potranno ricevere atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.

SEGNALAZIONE DELLO STATO DI CRISI ESTESA AL REVISORE

- Il D.Lgs. 13.09.2024, n. 136, in vigore dal 28.09.2024, estende la segnalazione dell'intervenuto stato di crisi, finora prevista per i sindaci, anche al revisore esterno della società.
- Tale segnalazione è considerata tempestiva e quindi deresponsabilizzante sia per l'organo di controllo che per i revisori, qualora intervenga entro 60 giorni dalla conoscenza dello stato di crisi in cui versa la società.

RINUNCIA AL CREDITO SENZA NOTA DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

- L'Agenzia delle Entrate afferma che la rinuncia al credito non costituisce causa di annullamento del contratto originario e, quindi, non ammette l'emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini Iva. Infatti, la rinuncia unilaterale all'incasso del credito non fa venire meno l'operazione economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta, e non riduce neppure l'ammontare imponibile.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI COMMERCIALISTI E CONCORDATO PREVENTIVO

- La Cassa dottori commercialisti ha chiarito, come già aveva fatto l'Adepp, l'associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei professionisti, che gli iscritti che decidono di aderire al concordato preventivo biennale continuano a versare i contributi previdenziali sulla base del reddito effettivamente prodotto.

COMODATO GRATUITO E DIRITTO ALLA DETRAZIONE IVA

- La Corte di Giustizia Europea ha dichiarato che la società che acquista un bene per metterlo gratuitamente a disposizione di un prestatore di servizi, ai fini dell'esecuzione di lavorazioni per proprio conto, ha diritto alla detrazione dell'Iva se e nella misura in cui il bene è effettivamente utilizzato dal prestatore nell'ambito di tali lavorazioni, quindi a beneficio della società committente.

LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI

- Nella nota 3.10.2024 l'Istituto di finanza locale dell'Anci (Ifel) ha evidenziato che, con la riforma del processo tributario contenuta nel D.Lgs. 220/2023, è stata disposta la compensazione delle spese processuali "anche nel caso in cui una delle parti, o l'ente impositore o il contribuente, risulti vittoriosa sulla base di documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio".
- Non si ha diritto alla liquidazione delle spese nel processo tributario se i documenti sono prodotti in ritardo e gli atti non sono chiari e sintetici. I documenti decisivi devono essere prodotti nella fase amministrativa e non nel corso del giudizio. Il giudice, inoltre, deve tener conto della chiarezza e sinteticità degli atti per stabilire se condannare o compensare le spese. Queste novità normative sono rivolte anche agli enti locali.

SEGRETO PROFESSIONALE DEL PROFESSIONISTA

- La Cassazione ha statuito che il commercialista indagato per reati tributari non può opporre il segreto professionale per evitare, durante una perquisizione nello studio, il sequestro di documenti, in quanto può essere opposto solo dal testimone. In caso di apposizione del segreto, il pubblico ministero può comunque procedere al sequestro. Il segreto professionale tutela, infatti, l'attività di difesa, non l'interesse personale del professionista. L'unico segreto opponibile al magistrato penale è quello di Stato.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO PER IMPOSTE DIRETTE E IVA

Il decreto legislativo di riforma del sistema sanzionato tributario, in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, modifica le sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. 471/1997, prevedendo una maggiore proporzionalità. In particolare, emerge una riduzione delle sanzioni applicabili in materia di violazioni riguardanti le imposte sui redditi, l'Iva e alcuni adempimenti connessi, di cui si propone una sintesi. Le disposizioni sono in vigore dal 29.06.2024 e si applicano alle violazioni commesse dal 1.09.2024

Dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'Irap		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Dichiarazioni omessa	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 120% al 240% delle imposte dovute, con minimo di € 250. • Da € 250 a € 1.000 se non sono dovute imposte. • Le sanzioni quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili. 	<ul style="list-style-type: none"> • 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 250⁽¹⁾. • Da € 250 a € 1.000 se non sono dovute imposte. • Le sanzioni quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.
Dichiarazione tardiva	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 60% al 120% se la dichiarazione è presentata entro la dichiarazione del periodo successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, con un minimo di € 200. • Da € 150 a € 500 se non sono dovute imposte. • Le sanzioni se non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili. 	<ul style="list-style-type: none"> • 25%, aumentata al triplo (75%) se la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a 90 giorni, ma non oltre i termini per l'accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento. • Da € 250 a € 1.000 se non sono dovute imposte. • Le sanzioni se non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio per i soggetti tenuti alle scritture contabili.
Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. • La sanzione è aumentata della metà per l'utilizzo di documentazione falsa od operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di € 150¹. • La sanzione è aumentata dalla metà al doppio per l'utilizzo di documentazione falsa od operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Dichiarazione integrativa	-	<ul style="list-style-type: none"> • 25%, aumentata al doppio (50%) se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini per l'accertamento e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di controllo. • € 150 se non sono dovute imposte.
Nota ¹	<p>È abrogata la disposizione di cui all'art. 1, c. 8 D. Lgs. 471/1997, che prevedeva, nel caso le violazioni citate riguardino redditi prodotti all'estero, che le sanzioni siano aumentate di 1/3 con riferimento alle imposte o alle maggiori imposte relative a tali redditi.</p>	



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
 studio@negriassociati.com
 www.negriassociati.com

Ritardati e omessi versamenti diretti e utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti (art. 13 D. Lgs. 471/1997)		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Omesso versamento delle imposte entro 90 giorni.	15% dell'imposta.	12,50% dell'imposta.
Omesso versamento delle imposte oltre 90 giorni.	30% dell'imposta.	25% dell'imposta.
Utilizzo di crediti d'imposta non spettanti.	30% dei crediti utilizzati.	<ul style="list-style-type: none"> • 25% dei crediti utilizzati. • € 250 se il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettate entrambe le seguenti condizioni: <ol style="list-style-type: none"> a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza; b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla sua commissione.
Utilizzo di crediti d'imposta inesistenti.	Dal 100% al 200% dei crediti utilizzati.	<ul style="list-style-type: none"> • 70% dei crediti utilizzati per i quali mancano i requisiti. • La sanzione è aumentata dalla metà al doppio qualora i requisiti posti a fondamento del credito siano oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici.

Ritardati e omessi versamenti diretti e utilizzo di crediti non spettanti o inesistenti		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
<ul style="list-style-type: none"> • Omessa comunicazione o errata indicazione nella dichiarazione dei redditi: <ul style="list-style-type: none"> - delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'art. 110, c. 9-ter Tuir (minimo della sanzione pari a € 500); - dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (minimo della sanzione pari a € 1.000); - della segnalazione prevista dall'art. 167, c. 8-quater, 3° periodo Tuir (minimo della sanzione pari a € 1.000). 	10% dell'importo non indicato nella dichiarazione dei redditi, con un massimo di € 50.000.	10% dell'importo non indicato nella dichiarazione dei redditi, con un massimo di € 30.000.
Omissione o incompletezza riguardante le segnalazioni previste dagli artt. 113, c. 6, 124, c. 5-bis e 132, c. 5 Tuir, dall'art. 30, c. 4-quater L. 724/1994 e dall'art. 1, c. 8 D. Lgs. 201/2011.	Da € 2.000 a € 21.000.	Da € 1.500 a € 15.000.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
 studio@negriassociati.com
 www.negriassociati.com

Dichiarazione Iva e rimborsi		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Dichiarazione omessa	Dal 120% al 240% del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di € 250.	120% del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di € 250.
Dichiarazione tardiva	Dal 60% al 120% se la dichiarazione omessa è presentata entro la dichiarazione del periodo successivo e, comunque, prima dell'inizio delle attività di controllo, con un minimo di € 200.	25%, aumentata al triplo (75%) se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l'accertamento e, comunque, prima dell'inizio delle attività di controllo. € 250 se non sono dovute imposte.
Dichiarazione soggetti che applicano i regimi speciali (artt. 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies D.P.R. 633/1972)	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 60% al 120% dell'imposta dovuta, se la presentazione avviene entro 3 anni dalla data di scadenza, con un minimo di € 200. • Dal 30% al 60% dell'imposta dovuta, se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dal periodo successivo, con un minimo di € 100. 	<ul style="list-style-type: none"> • 45% dell'imposta dovuta, se la presentazione avviene entro 3 anni dalla data di scadenza, con un minimo di € 200. • 25% dell'imposta dovuta, se presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, con un minimo di € 100.
Omessa dichiarazione in caso di sole operazioni per le quali non è dovuta l'imposta	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 250 a € 2.000. • Da € 150 a € 1.000 se la dichiarazione è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo e, comunque prima dell'inizio delle attività di controllo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 250 a € 2.000. • Da € 150 a € 1.000 se la dichiarazione è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l'accertamento e, comunque, prima dell'inizio delle attività di controllo.
Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 90 al 180% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato. • La sanzione è aumentata della metà se la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di € 150. • Se la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente, la sanzione è aumentata dalla metà al doppio, nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode.
Dichiarazione integrativa	-	<ul style="list-style-type: none"> • 25% dell'imposta dovuta, aumentata al doppio (50%), se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini per l'accertamento e, comunque prima dell'inizio delle attività di controllo. • € 150 se non è dovuta imposta.
Rimborso Iva in assenza dei presupposti	30% del credito rimborsato.	25% del credito rimborsato.



Documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a Iva		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Violazione obblighi relativi alla documentazione e registrazione di operazioni imponibili Iva.	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 90% al 180%¹ dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. • Da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 	<ul style="list-style-type: none"> • 70%² dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. • Da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Violazione obblighi inerenti alla documentazione e registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o soggette all'inversione contabile.	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 5% al 10%¹ dei corrispettivi non documentati o non registrati. • Da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 	<ul style="list-style-type: none"> • 5%² dei corrispettivi non documentati o non registrati. • Da € 250 a € 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi incompleti o non veritieri.	<ul style="list-style-type: none"> • 90%¹ dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, per ciascuna operazione. • Da € 250 a € 2.000 se non constano omesse annotazioni, per mancata manutenzione o omessa verifica periodica degli strumenti. 	<ul style="list-style-type: none"> • 70%² dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso, per ciascuna operazione. • Da € 250 a € 2.000 se non constano omesse annotazioni, per mancata manutenzione. • Da € 250 a € 2.000 per omessa verifica periodica degli strumenti.
Omessa o tardiva trasmissione, ovvero trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.	€ 100 per ciascuna trasmissione.	€ 100 per ciascuna trasmissione, nel limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre.
Mancata emissione o emissione per importi inferiori, di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto.	90% ¹ dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.	70% ² dell'imposta corrispondente all'importo non documentato.
Illegittima detrazione dell'imposta assoluta, dovuta o addebitata in via di rivalsa.	90% della detrazione computata.	<ul style="list-style-type: none"> • 70% della detrazione computata. • La sanzione non è applicabile in caso di dichiarazione infedele e applicazione della relativa sanzione.
Applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore.	Da € 250 a € 10.000. Resta fermo il diritto del cessionario alla detrazione, salvi i casi di frode.	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 250 a € 10.000. Resta fermo il diritto del cessionario alla detrazione dell'imposta effettivamente dovuta, salvi i casi di frode. • La sanzione non è applicabile in caso di dichiarazione infedele e applicazione della relativa sanzione.
Acquisto da parte del cessionario o committente senza fattura o con irregolare fattura.	100% dell'imposta, con un minimo di € 250 sempreché non si provveda a regolarizzare l'operazione entro 4 mesi per mancata ricezione o entro 30 giorni per fattura irregolare.	70% dell'imposta, con un minimo di € 250 sempreché non si provveda a regolarizzare l'operazione entro 90 giorni.
Omessi adempimenti connessi all'inversione contabile.	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 500 a € 20.000. • Dal 5% al 10% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000, se l'operazione non risulta dalla contabilità. 	<ul style="list-style-type: none"> • Da € 500 a € 10.000. • 5% dell'imponibile, con un minimo di € 1.000, se l'operazione non risulta dalla contabilità.



Note	<p>1. La sanzione non può essere inferiore a € 500.</p> <p>2. La sanzione non può essere inferiore a € 300.</p>
------	---

Violazioni all'esportazione		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Cessione all'esportazione di beni senza addebito d'imposta ex art. 8, c. 1, lett. b) e bis) D.P.R. 633/1972.	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 50% al 100% dell'imposta qualora il trasporto non avvenga nei termini prescritti. • La sanzione non si applica se l'imposta è versata entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura. 	<ul style="list-style-type: none"> • 50% dell'imposta qualora il trasporto non avvenga nei termini prescritti. • La sanzione è applicabile anche a chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta ai sensi dell'art. 41, c. 1, lett. a) D.L. 331/1993, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro 90 giorni dalla consegna. • La sanzione non si applica se, nei 30 giorni successivi, è eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.
Operazioni senza addebito Iva in assenza della dichiarazione d'intento.	Dal 100% al 200% dell'imposta fermo l'obbligo del pagamento del tributo.	70% dell'imposta fermo l'obbligo del pagamento del tributo.
Indicazione nelle fatture o dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione di quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali.	Dal 100% al 200% dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni.	70% dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni.

Dichiarazione dei sostituti d'imposta		
Violazione	Sanzioni ante riforma	Sanzioni post riforma
Dichiarazione omessa	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 120% al 240% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. • Da € 250 a € 2.000 se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • 120% dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di € 250. • Da € 250 a € 2.000 se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate, sono state versate interamente.
Dichiarazione tardiva	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 60% al 120% delle ritenute non versate se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, con un minimo di € 200. • Da € 150 a € 500 se le ritenute sono state interamente versate. 	<ul style="list-style-type: none"> • 25%, aumentata al triplo (75%) delle ritenute non versate se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini di decadenza, e comunque, prima della conoscenza di controlli. • Da € 250 a € 2.000 se le ritenute sono state interamente versate.



Dichiarazione infedele	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 90% al 180% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, con un minimo di € 250. • La sanzione è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. 	<ul style="list-style-type: none"> • 70% dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, con un minimo di € 250. • La sanzione è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.
Dichiarazione integrativa	-	<ul style="list-style-type: none"> • 25%, aumentata al doppio (50%) delle ritenute non versate se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini di decadenza, comunque, prima della conoscenza di controlli. • € 250 se non sono dovute ritenute.

NUMERAZIONE E BOLLATURA DEI LIBRI CONTABILI

L'art. 2215 C.C. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Restano, invece, soggetti all'obbligo di bollatura i libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

La formulazione degli articoli 39 del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 e 22 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600 esclude l'obbligo della bollatura per i registri previsti dalle norme fiscali. Anche per tali registri sussiste l'obbligo della numerazione progressiva delle pagine che li compongono. L'imposta di bollo è dovuta anche in assenza di stampa dei registri fiscali tenuti con modalità elettronica.

Tipologie di imprese	Libri e registri	Bollatura (vidimazione) iniziale	Tassa di concessione governativa	Imposta di bollo
Imprenditori individuali.	<ul style="list-style-type: none"> • Giornale. • Inventari. 	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
<ul style="list-style-type: none"> • Società semplici. • Società di fatto. • Società in nome collettivo. • Società in accomandita semplice. • Società di armamento. • Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. • Enti pubblici e privati che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, ad eccezione delle cooperative edilizie e loro consorzi. • Società cooperative. 	<ul style="list-style-type: none"> • Giornale. • Inventari. 	NO	NO	€ 32,00 Ogni 100 pagine o frazione
	<ul style="list-style-type: none"> • Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. <p>E relativi sezionali</p>	SÌ	Tassa iniziale di libro. € 67,00 ¹ Ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione

• Società di mutua assicurazione.		Tenuti per obbligo di legge o volontariamente			
• Società per azioni. • Società in accomandita per azioni. • Società a responsabilità limitata.	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>non superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	Tassa annuale forfetaria. € 309,87 ²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali	SÌ		
	Con capitale sociale o fondo di dotazione <u>superiore</u> , al 1.01, a € 516.456,90.	• Giornale. • Inventari.	NO	Tassa annuale forfetaria. € 516,46 ²	€ 16,00 Ogni 100 pagine o frazione
		• Soci. • Assemblee. • Consiglio di amministrazione. • Collegio sindacale. • Comitato esecutivo. • Obbligazioni. • Obbligazionisti. E relativi sezionali	SÌ		

Note	1.	Art. 23 Tariffa D.P.R. 641/1972. È ridotta a 1/4 per cooperative edilizie e loro consorzi.
	2.	<ul style="list-style-type: none"> • Il versamento della tassa annuale è fisso, indipendentemente dal numero dei libri o registri e delle relative pagine. • La tassa deve essere corrisposta entro il termine di versamento dell'Iva dovuta per l'anno precedente. • Per l'anno di inizio di attività la tassa deve essere corrisposta prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività, nella quale devono essere indicati gli estremi del versamento.

SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE MICRO E PMI

Per l'accesso al nuovo contributo Sabatini a favore della capitalizzazione le Pmi devono essere costituite come società di capitali e i loro soci e amministratori non devono avere condanne. Inoltre, devono presentare la richiesta del contributo abbinata a un progetto di investimenti. Dal 1.10.2024 è possibile presentare le istanze sulla piattaforma dedicata Mimit.

Con la circolare direttoriale 22.07.2024, n. 1115, relativa al sostegno alla capitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese che intendono realizzare un programma di investimento, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell'intervento "Nuova Sabatini Capitalizzazione", nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione e l'ulteriore documentazione che l'impresa è tenuta a presentare per poter beneficiare dell'agevolazione.



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com

CONTRIBUTO CAPITALIZZAZIONE

- L'art. 21 D.L. 30.04.2019, n. 34 ha previsto il riconoscimento di un contributo in favore delle PMI, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che realizzano un programma di investimento.
- Si tratta di una norma che aumenta il contributo statale (previsto dal D.L. 34/2019) per le imprese che investono in macchinari e software utilizzando la nuova Sabatini a fronte di un aumento di capitale.
- Il D.M. 19.01.2024, n. 43 del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5.04.2024, n. 80), ha definito i requisiti, le condizioni e le modalità per l'accesso delle Pmi al contributo di cui al predetto art. 21 D.L. 34/2019.

AMMONTARE CONTRIBUTO CONTO IMPIANTI

- L'ammontare del contributo in conto impianti, il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di 5 anni e di importo uguale all'investimento ad un tasso d'interesse annuo del:
 - 5 % per le micro e piccole imprese;
 - 3,575 %, per le medie imprese.
- È riconosciuto un contributo maggiorato in conto impianti per le micro e piccole imprese che aumentano il proprio capitale in misura non inferiore al 30% del finanziamento richiesto per l'acquisto di beni strumentali.

TERMINI

Le disposizioni si applicano alle domande presentate a partire dal 1.10.2024.

SOTTOSCRIZIONE AUMENTO CAPITALE SOCIALE

La concessione delle agevolazioni, nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, è legata all'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento.

REQUISITI SOGGETTI BENEFICIARI

- Possono beneficiare delle agevolazioni legate alla capitalizzazione, le PMI che alla data di presentazione della domanda:
 - sono costituite in forma di società di capitali;
 - non annoverano tra gli amministratori o i soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 2632 c.c.;
 - sono state impegnate in un processo di capitalizzazione ai sensi dell'art. 5 D.L. 30.04.2019, n. 34.

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

- La concessione ed erogazione del contributo è subordinata all'acquisizione da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy delle attestazioni di cui al D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia) e del relativo esito.
- Pertanto, ove anche il soggetto finanziatore abbia deliberato il finanziamento, nel caso di mancato riconoscimento del contributo pubblico per le motivazioni di cui al citato D.Lgs. 159/2011, l'erogazione dello stesso finanziamento può non avere luogo, senza alcuna responsabilità a carico del soggetto finanziatore.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI NOVEMBRE 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Venerdì 15 novembre	Iva	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	<p>Versamento - Termine di versamento della 2ª rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2023.</p> <p>Versamento - Termine di versamento, della 3ª rata dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2022.</p>
	Cripto-attività	Versamento - Termine per il versamento della 2ª rata dell'imposta sostitutiva (nella misura del 14%), dovuta per la regolarizzazione delle crypto-attività ai sensi dell'art. 1, c. 133 L. 197/2022 (art. 2 D.L. 132/2023).
	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017).
Sabato ¹ 16 novembre	Iva	<p>Redditi 2024 - I contribuenti che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi.</p> <p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p>

		Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti trimestrali per operare la liquidazione relativa al trimestre precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Il D. Lgs. 108/2024 allinea alla scadenza ordinaria del terzo trimestre (16.11, anziché 16.12) il termine ultimo entro cui effettuare il versamento dell'Iva risultante dalle liquidazioni periodiche relative ai primi 3 trimestri dell'anno, nell'ipotesi in cui l'importo dovuto sia inferiore al limite di € 100.
Sabato ¹ 16 novembre (segue)	Iva (segue)	Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di ottobre 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di settembre 2024. Contribuenti in regime forfetario - I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l'obbligo di integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa. In particolare, devono versare l'Iva per le prestazioni di servizi ricevute da non residenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni passive per le quali risultano debitori d'imposta come, ad esempio, gli acquisti in reverse charge. Versamento - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2023 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi. Associazioni in regime 398/1991 - Termine di versamento dell'Iva relativa al 3° trimestre 2024, mediante il modello F24.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.
		Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
		Artigiani e commercianti - Termine per effettuare il versamento della 3ª rata del contributo fisso minimo per il 2024.
Inail	Agricoltura - I lavoratori autonomi del settore agricolo devono effettuare il versamento della 3ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il 2024. Autoliquidazione - I datori di lavoro che hanno scelto di rateizzare il premio Inail, relativo al saldo 2023 e all'acconto 2024, devono effettuare il versamento della 4ª e ultima rata.	
Mercoledì 20 novembre	Enasarco	Versamento - Termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre luglio/settembre 2024.
	Conai	Denuncia - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese precedente.
Lunedì 25 novembre	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente.
Venerdì 29 novembre	Enpacl	Adempimenti - Termine di versamento della 4ª rata del contributo soggettivo e della 3ª rata del contributo integrativo 2024.
Sabato ¹ 30 novembre	Imposte dirette	Mod. 730/2024 - Al dipendente/pensionato sono trattenute, sugli emolumenti, le somme dovute a titolo di 2ª o unica rata di acconto.



	Imposte dirette e Irap	Dichiarazione dei redditi - Termine di versamento della 2ª rata di acconto delle imposte dovute (Irap/Ires/Irap/Ivie/Ivafe) relativamente all'anno 2024.
	Cedolare secca	Versamento - Termine di versamento della 2ª o unica rata di acconto dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2024, per i contribuenti che hanno optato per la cedolare secca.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.
		Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Imposta di registro	Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS.	
	Comunicazione - Termine di invio telematico della comunicazione dati delle liquidazioni periodiche Iva relative al 3° trimestre 2024.	
Sabato ¹ 30 novembre (segue)	Imposta di registro	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.
	Rivalutazione terreni e partecipazioni	Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, dell'imposta sostitutiva in relazione alla rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti al 1.01.2024. Entro lo stesso termine deve essere redatta e asseverata la perizia (D.L. 113/2024).
	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Termine di versamento dell'imposta di bollo del 1° e 2° trimestre 2024 se di importo inferiore a € 5.000. Termine di versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre 2024.
	Aiuti di Stato	Registro - Termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve procedere alla registrazione degli aiuti di Stato, concessi a seguito del Covid, nel Registro nazionale aiuti di Stato (D.L. 39/2024).
	Contribuenti forfetari	Quadro RS - Termine per i contribuenti forfetari per regolarizzare, mediante la presentazione della dichiarazione integrativa, la mancata o incompleta indicazione di dati nel quadro RS del modello Redditi 2022 (periodo d'imposta 2021).
	Rottamazione quater	Versamento - Per mantenere i benefici della definizione agevolata "Rottamazione-quater" introdotta dalla L. 197/2022 è necessario effettuare il versamento della 6ª rata entro il 30.11.2024.
	Inps	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
		Contributi artigiani e commercianti - Termine ultimo per effettuare il versamento della 2ª rata della quota di contribuzione 2024 eccedente il contributo minimo.
		Contributi Gestione Separata - Versamento del 2° acconto 2024 dei contributi previdenziali per gli esercenti arti e professioni iscritti alla Gestione Separata.
	Libro unico del lavoro	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul Libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
Fasi	Contributi assistenziali - Termine ultimo per il versamento dei contributi assistenziali relativi al 4° trimestre 2024.	



Nota ¹	<ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.). L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 70/2011].
-------------------	---



STUDIO NEGRI E ASSOCIATI
 Largo Caleotto, 29 - 23900 Lecco
 Centro Meridiane Torre B

Tel. +39 0341 226911
studio@negriassociati.com
www.negriassociati.com